

1) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO. Il contratto di cui alla presente proposta si perfeziona con l'accettazione scritta della "CONCEDENTE", tramite il suo Legale Rappresentante pro tempore, ovvero con la consegna della macchina ai sensi dell'art. 1327 c.c..

2) LEGITTIMAZIONE. Solo il Legale Rappresentante della "CONCEDENTE" può assumere obbligazioni nell'ambito del presente rapporto. Eventuali atti o condotte del personale dipendente della "CONCEDENTE" non hanno efficacia ai fini dell'assunzione di obbligazioni in capo alla "CONCEDENTE".

3) ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CONSEGNA E RICONSEGNA. Le date previste di inizio fine noleggio sono indicative, in ogni caso il contratto di noleggio/locazione ha inizio nel momento in cui la macchina lascia la sede/filiale della "CONCEDENTE" e termina al ritorno della stessa in una sede/filiale della "CONCEDENTE". A tal fine fireranno prova escludendo il documento di trasporto e/o le bolle ordinarie di servizio. Sono a carico del "CLIENTE": il trasporto; i trasporti eccezionali; i permessi fuori peso/sagoma; i permessi di occupazione pubblico; i permessi di accesso a ZTL; il "CLIENTE" dovrà garantire idonei e sicuri spazi per lo scarico e il carico della macchina. Sarà cura del "CLIENTE" consentire l'accesso dei mezzi di trasporto per la consegna e per il ritiro della macchina. Eventuali documenti per l'accesso dei mezzi al cantiere saranno forniti dalla "CONCEDENTE" su richiesta scritta del "CLIENTE". Il noleggio è previsto, ferma l'indicazione del cantiere di cui al frontespizio solo per l'utilizzo in territorio italiano.

4) CANONE DI NOLEGGIO, EASY NOL E ONERI DI SICUREZZA. Il canone di noleggio indicato nel frontespizio è determinato per un utilizzo dell'attrezzatura di 8h al giorno e comprende "oneri di sicurezza" (verifica periodica annuale) per i noleggi effettuati in territorio italiano e il Modulo EASY NOL, il quale prevede che in determinati casi, come specificati nel Modulo vi sia la rinuncia della CONCEDENTE a richiedere il risarcimento del danno al CLIENTE. Il cliente prende atto che l'Easy Nol non è una copertura assicurativa. Eventuali danni diversi compresi nell'Easy Nol e/o conseguenti a utilizzi impropri, ad inosservanza del Manuale d'Uso e Manutenzione del costruttore, dei regolamenti e delle normative di legge legittimeranno la CONCEDENTE a richiedere il risarcimento del danno al CLIENTE. In ogni caso il fermo tecnico di cui al punto 6, sarà dovuto a titolo di penale contrattuale. Si preme che la violazione degli articoli 12 e 16 delle presenti condizioni generali del contratto rende inoperativa la clausola EASY NOL.

5) NOLEGGIO IN TERRITORIO NON ITALIANO. Fermo restando quanto previsto al punto 3, qualora il CLIENTE intenda utilizzare la macchina in territorio non italiano, dovrà comunicare per iscritto alla CONCEDENTE che avrà facoltà di autorizzare o meno quanto richiesto per iscritto. Il CLIENTE dovrà assumersi tutti gli oneri relativi alle pratiche amministrative e/o doganali e alle tempistiche che consentano e siano necessarie per l'utilizzo della macchina all'estero, nel pieno rispetto della normativa italiana, comunitaria e internazionale. Il CLIENTE si assume ogni responsabilità al riguardo con ogni esenzione di responsabilità in capo alla CONCEDENTE; quest'ultima, a richiesta scritta del CLIENTE, provvederà a fornire documenti a suo carico necessari per l'espletamento della pratica per l'utilizzo all'estero della macchina. Il CLIENTE si obbliga ad inviare alla CONCEDENTE la documentazione/dichiarazione comprovante l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo dell'attrezzatura secondo la normativa del Paese estero. I collaudi di legge previsti dal Paese di utilizzo sono a cura e a carico del CLIENTE; Per il noleggio in territorio non italiano l'"EASY NOL" verrà stabilita di volta in volta in ragione del Paese in cui il mezzo dovrà operare. Analogamente le condizioni di assistenza saranno concordate, di volta in volta, in ragione del Paese di utilizzo. In ogni caso sarà applicabile, in via esclusiva, la giurisprudenza, la legge e il codice civile italiano.

6) DANNI AL MEZZO. Nel caso in cui la macchina sia danneggiata o distrutta, il "CLIENTE" si obbliga immediatamente a inviare a mezzo e mail alla CONCEDENTE una dettagliata relazione scritta dell'accaduto e delle cause dell'evento. Il "CLIENTE" al momento della consegna della macchina riceverà una email (agli indirizzi indicati nella domanda di locazione) con il link contenente le fotografie dello stato del mezzo al momento della consegna e dovrà prendere atto e sottoscrivere i documenti indicati come "Presenza in Consegna" e "Stato dell'attrezzatura". A pena di decadenza della possibilità di contestazione in ordine alla tipologia e alle condizioni della macchina, dovrà, per iscritto, indicare eventuali vizi o danni di stessa. La macchina dovrà essere restituita nelle medesime condizioni di consegna con espresso riferimento al documento "Stato dell'attrezzatura" iniziale e delle fotografie ricevute. In ipotesi di danneggiamento durante il periodo di noleggio il "CLIENTE", oltre al costo della riparazione, dovrà corrispondere, quale penale ex art. 1382 c.c., a titolo di fermo tecnico importo corrispondente al canone di noleggio per tutto il tempo in cui la macchina non possa, in ragione della riparazione, essere utilizzata dalla CONCEDENTE, fatto salvo il maggior danno. La "CONCEDENTE" è autorizzata sin d'ora a emettere fattura per tali importi. E' fatto salvo il maggior danno. La "CONCEDENTE" ha la facoltà di non accettare la riconsegna della macchina fino all'accertamento in contraddittorio con il "CLIENTE" delle condizioni della stessa.

7) DISTRUZIONE DELLA MACCHINA. In ipotesi di distruzione della macchina o nel caso in cui la riparazione sia antieconomica, il "CLIENTE", a titolo di penale ex art. 1382 c.c., dovrà corrispondere alla "CONCEDENTE", oltre al valore della macchina/attrezzatura indicata nella "domanda di locazione" o nel modulo "easy nol", un importo pari al canone di noleggio tutto il tempo necessario per la riparazione ovvero alla disponibilità per la "CONCEDENTE" di analoga attrezzatura di quella distrutta, ovvero gravemente danneggiata. E' fatto salvo il maggior danno.

8) FURTO DELLA MACCHINA/ACCESSORIO. Il "CLIENTE" in ipotesi di furto o sottrazione della macchina si obbliga a informare immediatamente la "CONCEDENTE" per iscritto e a presentare denuncia alla Pubblica Autorità. Il "CLIENTE", a titolo di penale ex art. 1382 c.c., oltre al valore della macchina/accessorio oggetto di furto come indicato nella "domanda di locazione" o nel modulo "easy nol", dovrà corrispondere un importo pari al canone di noleggio per il tempo necessario alla "CONCEDENTE" per ottenere la disponibilità di analoga macchina/accessorio. E' fatto salvo il maggior danno. In ipotesi di furto di componenti oltre al canone di noleggio della macchina per il tempo necessario al ripristino, saranno a carico del "CLIENTE" tutte le spese relative a tale ripristino. Qualora operi la clausola "easy nol" saranno dovuti esclusivamente: l'importo indicato nel modulo EASY NOL (pari al 20% del valore del bene con minimo di Euro 2.000,00).

9) DISPOSITIVO ANTIFURTO MECK LOCK E DI CONTROLLO. Qualora l'attrezzatura noleggiata sia munita di dispositivo antifurto Meck Lock varranno le seguenti condizioni: a) al "CLIENTE" sarà fornita con apposita bolla di consegna, una chiave relativa al dispositivo antifurto Meck Lock in caso di mancata restituzione della predetta chiave alla riconsegna dell'attrezzatura noleggiata sarà a carico del "CLIENTE" il costo della sostituzione del dispositivo antifurto Meck Lock pari a Euro 1.000,00, oltre I.V.A.; b) in caso di furto dell'attrezzatura noleggiata e mancata restituzione da parte del "CLIENTE" della chiave relativa al dispositivo antifurto Meck Lock verrà meno l'efficacia contrattuale dell'"easy nol" per furto e il "CLIENTE" stesso dovrà pagare in favore della "CONCEDENTE", a titolo di penale ex art. 1382 c.c., l'intero valore del bene, come indicato nel frontespizio oltre a quanto previsto al punto 4. Il "CLIENTE" prende atto che la macchina può essere dotata di dispositivo GPS di localizzazione del veicolo e di blocco dell'avviamento da remoto.

10) PROPRIETÀ DEL BENE LOCATO. La "CONCEDENTE" è legittimata, per titolo di proprietà ovvero per altro titolo, a concedere l'utilizzo delle macchine oggetto del presente atto. Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sulla macchina oggetto del presente atto il "CLIENTE" si obbliga: a) a farsi presente immediatamente a terzi che la macchina è oggetto di contratto di locazione/noleggio della "CONCEDENTE"; b) a dare comunicazione dell'attuazione del provvedimento cautelare per iscritto o a mezzo PEC (si richiama l'art. 28 delle presenti C.G. con l'indicazione degli indirizzi PEC relativi alle Società del Gruppo VENPA) alla "CONCEDENTE" nel termine di due giorni dall'esecuzione del provvedimento. In ogni caso il "CLIENTE" sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per la locazione anche per il periodo in cui la macchina sia oggetto della mancata restituzione non imputabile alla "CONCEDENTE".

11) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI. Il "CLIENTE" si obbliga ad osservare tutte le leggi e i regolamenti vigenti per l'uso della macchina, con particolare riguardo alla legislazione antinfortunistica con esenzione di responsabilità della "CONCEDENTE". Il "CLIENTE" si impegna al rispetto delle previsioni e obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Qualora sia richiesto/necessario l'intervento di personale della "CONCEDENTE" il "CLIENTE" si impegna a trasmettere (prima dell'inizio delle attività) alla "CONCEDENTE" dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i Tecnici/Operatori sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26 c.1 lett.b) del D.Lgs. 81/2008). Il "CLIENTE" si obbliga a comunicare a manlevare la "CONCEDENTE" da ogni conseguenza pregiudizievole e, ove previsto, a redigere il documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) trasmettendone copia alla "CONCEDENTE", per la cui compilazione quest'ultima fornirà al "CLIENTE" tutte le informazioni necessarie. Nulla ricevendo si intendono valutate non rilevanti problematiche di interferenza. Nel caso in cui la macchina oggetto di noleggio sia utilizzata nel contesto un'appalto disciplinato dal Codice degli Appalti e relativo regolamento, ovvero dalle disposizioni di leggi vigenti in tema di Lavori Pubblici, il "CLIENTE" si obbliga ad informare preventivamente la "CONCEDENTE" e a comunicare alla stessa: cantiere, CIG, CUP, nominativo della stazione appaltante e relativa PEC o codice SDI per fattura elettronica.

12) USO DELLA MACCHINA ED ACCESSORI. La macchina e gli accessori devono essere utilizzati nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Manuale d'Uso e Manutenzione del costruttore. È, in ogni caso, vietato manomettere le macchine e i dispositivi di sicurezza. E' ancora, in ogni caso, vietato (e il "CLIENTE" si assume ogni conseguente responsabilità derivante dal mancato rispetto della presente norma) l'uso della macchina per operazioni improprie/diverse da quanto previsto dal Manuale d'Uso e Manutenzione del costruttore e rispetto a quanto indicato in contratto. La "CONCEDENTE" si assume l'onere di verifica periodica annuale di cui al decreto attuativo 11.04.2011 dell'art. 71 comma 13 del D.Lgs. 81/2008. Rimane altresì l'obbligo in capo al "CLIENTE" di farsi effettuare a sua cura e spese, i controlli da parte di tecnici esperti come previsto all'art. 71 comma 4, lettera A, paragrafo D.Lgs. 81/08. Rimane altresì l'obbligo in capo al "CLIENTE" di farsi effettuare gli eventuali controlli trimestrali su funi, fune di sollevamento, forche e ganci come previsto all'Allegato D.Lgs. 81/08. Qualora la macchina venga utilizzata in ambiente tossico/nocivo, il "CLIENTE" si obbliga a lavarla e bonificarla a sua cura e spese prima della restituzione, dando adempimento a tutte le disposizioni di legge in materia e assumendosi ogni responsabilità in merito. L'utilizzo della macchina in ambiente corrosivo, per lavori di verniciatura, sabbiatura o con l'utilizzo di cemento, dovrà essere autorizzato per iscritto dalla "CONCEDENTE". Il "CLIENTE" si obbliga a porre in essere, a sua cura e spese, le necessarie protezioni alla macchina. Il "CLIENTE" si obbliga a far utilizzare la macchina esclusivamente da proprio personale formato ai sensi di legge come indicato nell'allegata "DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATIVA ex art. 72 c. 2 D.Lgs. 81/2008 del DATORE DI LAVORO".

13) CIRCOLAZIONE STRADALE. Nel rispetto delle normative anche LE MACCHINE OPERATRICI CON TARGA GIALLA sono assicurate RC AUTO indipendentemente da dove vengono utilizzate. La copertura RC AUTO prevede il pagamento di un importo fisso sempre a carico del "CLIENTE" di Euro 500,00. Il "CLIENTE" oltre al contributo RCA richiesto è tenuto al pagamento di tutte le convenzioni con manleva della "CONCEDENTE" trasmettendo in ogni caso ogni verbale. Sono sempre a cura e carico del "CLIENTE" eventuali permessi per occupazione suolo pubblico, fuori peso, scorte tecniche e accessi in zone interdette.

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO
E LEGALE RAPPRESENTANTE

MOD_01_03_26.04 del 09/03/2026

14) RESPONSABILITÀ. La macchina noleggiata viene fornita dalla "CONCEDENTE" munita dei documenti previsti dalla legge per il suo impiego, nel rispetto di quanto previsto al punto 11). Il "CLIENTE" si assumerà, dal momento della consegna del mezzo e fino alla riconsegna alla "CONCEDENTE", la piena responsabilità civile e penale per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza all'uso e della manutenzione della macchina oggetto della locazione/noleggio, con esonero e manleva della "CONCEDENTE" da qualsiasi responsabilità. Il "CLIENTE" espressamente riconosce che, per tutta la durata del noleggio/locazione, gli competerà personalmente ed esclusivamente la custodia della macchina e/o dell'attrezzatura. Il cliente s'impegna a custodire il bene in luogo sicuro e protetto, inteso quale luogo idoneo a preservare lo stesso bene/attrezzatura anche da eventuali deterioramenti, danneggiamenti, perimenti dovuti a causa di fenomeni naturali e/o eventi atmosferici (come ad esempio: frane e smottamenti del terreno, inondamenti, esondazioni di fiumi o bacini idrici etc). Sarà a suo carico inoltre ogni responsabilità per qualunque infrazione alle norme in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza (TUTTI i e successive modifiche e integrazioni), e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In ogni caso il CLIENTE si obbliga a manlevare la "CONCEDENTE" da ogni conseguenza pregiudizievole. Sarà cura del "CLIENTE", in occasione di eventuali visite dell'ASL, dell'ARPA, dell'ISPettorato del Lavoro etc... di farsi risultare il proprio nome come responsabile di quanto precede. La "CONCEDENTE" in ogni caso non è responsabile dei danni/costi derivanti dall'inidoneità del mezzo al compimento del servizio richiesto quando tale inidoneità sia imputabile a omissione o inesatte informazioni date dal "CLIENTE". La "CONCEDENTE" in ogni caso potrà immediatamente recedere dal contratto, ritirando la macchina/attrezzatura e addebitando il residuo corrispettivo del noleggio a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno qualora la macchina/attrezzatura e/o l'operatore, nell'ipotesi di cui al punto 12, siano adibiti a un utilizzo non contrattualmente previsto, ovvero esposti a un pericolo. Il "CLIENTE" prende atto che quanto noleggiato può essere soggetto a sgocciolamenti di olio o altri liquidi, pertanto il "CLIENTE" si obbliga a porre in essere quanto necessario per prevenire danni di qualsiasi natura. In ogni caso il "CLIENTE" si obbliga a manlevare e t indenne la "CONCEDENTE" in relazione a danni di qualsiasi natura derivanti dallo sgocciolamento di olio e/o altri liquidi dal bene locato.

15) LOCAZIONE/NOLEGGIO CON OPERATORE. Il "CLIENTE" è esclusivamente responsabile, con manleva della "CONCEDENTE", per i danni alla macchina, all'operatore e a terzi derivanti da istruzioni/indicazioni dallo stesso fornite all'operatore, anche per quanto concerne l'idoneità del percorso, dei carichi sul suolo/sottosuolo, e dei luoghi di utilizzo della macchina. La locazione/noleggio con operatore ha inizio nel momento in cui la macchina lascia la sede/filiale della "CONCEDENTE" e termina al ritorno della stessa detta sede/filiale. A tal fine fireranno fede i rapporti di lavoro dell'operatore. Eventuali documenti per l'accesso della macchina/operatore in cantiere saranno forniti dalla "CONCEDENTE" su preventiva richiesta scritta del "CLIENTE", con addebito in fattura di un "CONTRIBUTO FISSO" indicato nella domanda di locazione. In ogni caso l'operatore non sarà tenuto a effettuare operazioni non conformi alle leggi regolamenti e alle regole di sicurezza.

16) NOLEGGIO SENZA OPERATORE/FORMAZIONE DEL PERSONALE. Sono a carico del "CLIENTE": l'operatore, il carburante, i lubrificanti, l'acqua delle batterie, il materiale di consumo, la manutenzione ordinaria, e tutti i controlli previsti nel manuale d'uso e manutenzione. La "CONCEDENTE" si impegna a consegnare al "CLIENTE" i seguenti mezzi forniti di pieno di carburante: piattaforme autocarrate, gru retrocabinata, fuorioni cassonati, sottoponti e minibus. Il "CLIENTE" si impegna a restituire i predetti mezzi nelle medesime condizioni forniti di pieno di carburante. Eventuali ripristini del carburante effettuati al rientro del mezzo verranno addebitati quali "servizio rabbocco" a € 2,20/lit. Al "CLIENTE" compete la custodia della macchina con l'assunzione della relativa responsabilità anche nei confronti di terzi. Il "CLIENTE" si impegna a usare la macchina oggetto di noleggio con la diligenza del buon padre di famiglia e in modo conforme alle prescrizioni della casa costruttrice (vedi Manuale Uso e Manutenzione del Costruttore). Durante il periodo di locazione il "CLIENTE" consentirà al personale della "CONCEDENTE" l'accesso nel luogo di utilizzo. Ogni eventuale spostamento della macchina dovrà essere preventivamente comunicato alla "CONCEDENTE" a mezzo e-mail. Il "CLIENTE" è responsabile della formazione degli utilizzatori secondo quanto prescritto dall'art 73 D.Lgs 81/2008 (e successivo Accordo Stato-Regioni 22/02/2012) e rilascerà apposita Dichiarazione autocertificativa allegata alla Domanda di Locazione (vedi art 22 ALLEGATI). Per i giorni di fermo totale eventualmente concordati, oltre che per i seguenti giorni festivi 1 Gennaio, 6 Gennaio, Pasqua, 1 Novembre, 25 Dicembre, si addebita il solo contributo easynol ed oneri sicurezza, detrando il canone noleggio nelle % di canone: 80% se giornaliero, 10% se settimanale, 2,5% se mensile.

17) DIVIETO DI SUBNOLEGGIO. La macchina oggetto del noleggio, in carenza di autorizzazione per iscritto della "CONCEDENTE", non potrà essere concessa in uso/godimento o data in custodia a terzi a qualsiasi titolo, né il presente contratto potrà essere ceduto.

18) MANCATA DISPONIBILITÀ O FERMO MACCHINA. La mancata disponibilità e il fermo della macchina per qualsiasi motivo e durata non daranno diritto al "CLIENTE" al risarcimento dei danni, fatto salvo il caso della colpa grave della "CONCEDENTE". Il canone di noleggio è determinato in ragione di massimo 8 ore di utilizzo della macchina per i giorni indicati nella domanda di locazione. Se non espressamente previsti sono esclusi i lavori notturni. Il canone giornaliero di noleggio a "tariffa minima" prevede sempre il conteggio del sabato come giorno lavorativo. Qualora, con riferimento al canone giornaliero, anche a seguito di verifica, venga riscontrato l'utilizzo della macchina di sabato, di domenica e/o notturni, non contrattualmente previsto, verrà addebitato oltre al canone giornaliero una maggiorazione del 50% per i periodi accertati. Per tutti i noleggi giornalieri, settimanali e mensili il mancato utilizzo della macchina non darà luogo a sospensione del pagamento del canone se non concordato preventivamente per iscritto.

19) MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ASSISTENZA. Sono a carico del "CLIENTE" in via indicativa e non esaustiva: a) le operazioni di controllo anche relative ai sistemi di sicurezza e al buon funzionamento dell'attrezzatura come richiesto e previsto nel Manuale d'Uso e Manutenzione, compresi i controlli e manutenzioni da parte di tecnici esperti come previsto all'Art.71, comma 4, lettera A, paragrafo 2, D.Lgs.81/08; b) gli eventuali controlli trimestrali su funi, catene di sollevamento, fiocche e ganci come previsto all'Allegato VI D.Lgs.81/08; c) le operazioni di manutenzione ordinaria come previste dal Manuale Uso e Manutenzione e i relativi materiali che dovranno essere dei tipi prescritti dalle case costruttrici (il CLIENTE dovrà comunque fare riferimento alla "CONCEDENTE"); d) la manutenzione dei pneumatici o la loro sostituzione in caso di rottura o tagli; e) la riparazione di guasti o usure dovute a negligenza per uso non appropriato, per sovraccarico o per non aver fermato immediatamente la macchina al verificarsi del guasto /malfunzionamento; f) le lavorazioni o riparazioni necessarie a eliminare usure eccedenti la norma o al ripristino della macchina alle condizioni di consegna (indicate nel mod. Presa in consegna). La "CONCEDENTE", direttamente o per tramite di ditte a essa convenzionate, fornirà a pagamento al "CLIENTE", su chiamata, le prestazioni relative alla manutenzione e riparazione ordinaria, con la possibile diligenza, ma restando sempre esclusa qualsiasi responsabilità a carico della "CONCEDENTE" per i tempi di fermo macchina e/o maggiori oneri subiti dal "CLIENTE", fatta salva l'ipotesi della colpa grave. L'INTERVENTO DI ASSISTENZA SU CHIAMATA DEL CLIENTE VERRÀ ORGANIZZATO NEL MINOR TEMPO POSSIBILE E COMUNQUE NELL'AMBITO DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO DIURNO; NECESSITA' DI ASSISTENZA E INTERVENTI IN ORARI DIVERSI DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE DEFINITI CONTRATTUALMENTE. E' vietato lo smontaggio o la riparazione delle macchine da parte di personale non autorizzato dalla "CONCEDENTE", pena il ritiro della macchina e l'addebito al "CLIENTE" dei costi di riparazione e del corrispettivo del noleggio fino al termine contrattuale a titolo di lucro cessante, fatto salvo il maggior danno. In ipotesi di danno o guasto alla macchina, il "CLIENTE" dovrà immediatamente cessarne l'utilizzo e dovrà contattare urgentemente l'ufficio assistenza (i recapiti telefonici e e-mail sono indicati su ogni attrezzatura a noleggio); la macchina non dovrà poi essere utilizzata fino all'intervento del personale della "CONCEDENTE" o da essa autorizzato per iscritto.

20) PAGAMENTO DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE RICONOSCIMENTO DEL DEBITO. Il corrispettivo del noleggio/locazione dovrà essere corrisposto dal "CLIENTE" alle scadenze pattuite indicate contrattualmente, che costituiscono termine essenziale. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 cc per quelle successive. In caso di ritardo nei suddetti pagamenti, il "CLIENTE" si obbliga a corrispondere alla "CONCEDENTE" gli interessi moratori calcolati ai sensi del D.LGS 192/2012 ivi compreso quanto dispone l'art. 3 e successive modifiche e/o integrazioni. La firma da parte del "CLIENTE" del documento di rendicontazione costituisce riconoscimento del debito. A titolo di corrispettivo per "gestione fatturazione attiva credito", il "CLIENTE" si obbliga a pagare un importo pari all'1% (un per cento) di ciascuna fattura/rendicontazione con il limite di 20€ per ciascuna fattura/rendicontazione. Le scadenze si intendono rendicontate mensilmente; verrà emessa Fattura al momento del pagamento salvo emettere direttamente fattura quando previsto/concordato.

21) DEPOSITO CAUZIONALE. La "CONCEDENTE" avrà facoltà di richiedere un titolo di credito di importo proporzionato al valore del mezzo locato e alla durata della locazione. Tale titolo, in ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo, di danni arrecati nel corso del noleggio ovvero riscontrati al ritiro della macchina o di mancata riconsegna nel termine pattuito, potrà essere incassato dalla "CONCEDENTE". L'importo relativo potrà essere trattenuto in tutto o in parte a titolo di corrispettivo della locazione, ovvero di risarcimento danni, salvo conguaglio all'atto della successiva determinazione giudiziale o convenzionale.

22) CESSIONE DEL CREDITO. La "CONCEDENTE" è autorizzata a cedere il credito derivante dal presente contratto a società di factoring o di credito

23) ALLEGATI. I seguenti allegati alla DOMANDA DI LOCAZIONE costituiranno parte integrante e sostanziale del CONTRATTO in ipotesi di sua perfezionamento: 1. EASY NOL 2. "DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATIVA ex art 72 c. 2 D.Lgs 81/2008 del DATORE DI LAVORO" 3. PRESA IN CONSEGNA 4. DDT 5. STATO DELL'ATTREZZATURA 6. LINK FOTOGRAFIA

24) RECESSO ANTICIPATO DIRITTO DI RECESSO. Ai sensi dell'art. 1373 c.c. il "CLIENTE" può recedere dal contratto, in ipotesi di accettazione scritta della presente proposta da parte della "CONCEDENTE" e prima che ne sia data esecuzione con la consegna della macchina, dandone comunicazione a mezzo PEC (si richiama l'art 28 con l'indicazione degli indirizzi PEC relativi alle Società del Gruppo VENPA) o e-mail alla "CONCEDENTE" almeno cinque giorni lavorativi prima della data contrattualmente concordata per l'inizio dell'esecuzione stessa. In tal caso il "CLIENTE" deve indennizzare alla "CONCEDENTE" le spese sostenute. E' sempre concesso alla "CONCEDENTE", con preavviso a mezzo mail di 2gg, di recedere dal contratto senza corrispondenza di alcun indennizzo per il mancato utilizzo della macchina.

25) CLAUSOLA SOLVE ET REPETE. Il "CLIENTE" non potrà sollevare eccezioni in ordine all'esecuzione della prestazione contrattuale da parte della "CONCEDENTE" se non avrà adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni, concernenti in particolare il pagamento per la prestazione, le spese, gli interessi e il risarcimento del danno.

26) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Fermo quanto convenuto nei singoli punti l'inadempimento del "CLIENTE" agli obblighi di cui alle clausole 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa del "CLIENTE", con conseguente diritto della "CONCEDENTE" a provvedere all'immediato ritiro della macchina a mezzo dei suoi incaricati senza limitazione alcuna. Il "CLIENTE" dovrà in ogni caso corrispondere l'ammontare del corrispettivo pattuito, il costo di eventuali trasporti e spese di trasferimento salvo il maggior danno.

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE

27) PERENTORIETÀ DI TERMINI E CLAUSOLE. I termini e le clausole del presente atto si intendono perentori ed essenziali perché così vogliono le parti e perché altrimenti la "CONCEDENTE" e il "CLIENTE" non avrebbero stipulato il contratto.

28) MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO. Ogni modifica e/o pattuizione coeva o successiva al contratto cui la presente proposta si riferisce avrà validità tra le parti solamente se effettuata per iscritto e per la "CONCEDENTE" accettata tramite il suo Legale Rappresentante pr.o tempore.

29) INDIRIZZI PEC DELLE SOCIETÀ Gruppo VENPA: con richiamo agli art.10 e 23 delle presenti C.G. si specificano gli indirizzi PEC delle Società del GRUPPO VENPA : per VENPA : venpaspa@pec.gv3.it; per Nolotecnica Srl nolotecnica@pec.gv3.it; per Rental sud Srl rentalsud@pec.it; per TECNOALT Srl tecnoalt@pec.tecnoalt.it; per TORINOLEGGI Srl torinoleggi@pec.it; per VENTO NOLEGGI Srl ventonoleggi@pec.it

30) FORO DI COMPETENZA. Per la risoluzione di tutte le controversie relative alla presente proposta e al successivo contratto di noleggio fiori competente in via esclusiva è in realtà della società noleggiatrici rispettivamente : per **VENPA Spa** il Tribunale di Venezia ovvero il Giudice di Pace di Venezia, ovvero, in alternativa, il Tribunale di Padova, ovvero il Giudice Pace di Padova; per **Nolotecnica Srl**; il Tribunale di Venezia ovvero il Giudice di Pace di Venezia, ovvero, in alternativa, il Tribunale di Padova, ovvero il Giudice di Pace di Padova ; **per Rental Sud Srl**; il Tribunale di Bari ovvero il Giudice di Pace di Bari ; per **TECNOALT Srl** il Tribunale di Roma ovvero il Giudice di Pace di Roma; per **TORINOLEGGI Srl** il Tribunale di Torino, ovvero il Giudice di Pace di Torino , ovvero in alternativa il Tribunale di Padova, ovvero il Giudice di Pace di Padova; per **VENTO NOLEGGI Srl** il Tribunale di Venezia ovvero il Giudice Pace di Venezia, ovvero, in alternativa, il Tribunale di Padova, ovvero il Giudice di Pace di Padova

Data
Indirizzo email

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi dell'Art. 1341 e Art. 1342 cod. civ. si approvano specificatamente gli articoli:

1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 2. LEGITTIMAZIONE 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO CONSEGNA E RICONSEGNA 4. CANONE DI NOLEGGIO, EASY NOL E ONERI DI SICUREZZA 5. NOLEGGIO IN TERRITORIO NON ITALIANO 6. DANNI AL MEZZO 7. ISTRUZIONE DELLA MACCHINA 8. FURTO DELLA MACCHINA/ACCESSORIO 9. DISPOSITIVO ANTIFURTO MECK LOCK E DI CONTROLLO 10. PROPRIETÀ DEL BENE LOCATO 11. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 12. USO DELLA MACCHINA ED ACCESSORI 13. CIRCOLAZIONE STRADALE 14. RESPONSABILITÀ 15. LOCAZIONE/NOLEGGIO CON OPERATORE 16. NOLEGGIO SENZA OPERATORE/FORMAZIONE DEL PERSONALE 17. DIVIETO DI SUBNOLEGGIO 18. MANCATA DISPONIBILITÀ O FERMO MACCHINA 19. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 20. PAGAMENTO - DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE- RICONOSCIMENTO DEL DEBITO 21. DEPOSITO CAUZIONALE 24. RECESSO ANTICIPATO DIRITTO DI RECESSO 25. CLAUSOLA SOLVE ET REPETE 26. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 26. PERENTORIETÀ DI TERMINI E CLAUSOLE 29. INDIRIZZI PEC SOCIETÀ Gruppo VENPA 30. FORO DI COMPETENZA

Data

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE

Autorizzo ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati personali raccolti nel presente contratto per finalità di marketing (comunicazioni informative e promozionali newsletter, sondaggi) attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate. Informativa completa su www.gruppoavenpa.it.



☐
☐

Autorizzo

Non Autorizzo

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE